N. 2910-3054-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

d' iniziativa dei deputati BERTÈ, CERRETI ALFONSO, RAMPA, FUSARO, DE CAPUA; PITZALIS

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 23 novembre 1961

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 luglio 1962 *(Stampato n. 1791)*

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 luglio 1962

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile delle scuole professionali femminili.

ART. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in Istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili.

ART. 1.

A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

ART. 2.

Il personale direttivo di ruolo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, dietro giudizio di una commissione nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

ART. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nelle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

ART. 4.

Il personale di cui ai precedenti articoli conserverà nei ruoli degli Istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, fornito di laurea e in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

ART. 3.

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in Istituti tecnici femminili.

ART. 5.

Identico.

Il personale che non sarà inquadrato in base alla presente legge, nonché quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuerà ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

ART. 5.

L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960.

ART. 6.

L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960.